

SCHEDA

REATO DI TORTURA

Sintesi del contenuto del provvedimento

AS 10-362-388-395-849-874-C
INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA

Presupposti costituzionali ed obblighi internazionali

L'**art. 13 della Costituzione** sulla libertà personale stabilisce al quarto comma:

È punita ogni violenza, fisica o morale, su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà.

Si tratta dell'unico caso in cui il costituente, prescrive al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di tali condotte. Risulta inammissibile che a quasi settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana non sia stata data una specifica attuazione a questa norma con l'introduzione del reato di tortura.

La proibizione della tortura è anche esplicitamente prevista all'articolo 3 della **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 7 del **Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici** del 1966. Infine, l'Italia ha sottoscritto la **Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura** ed altre pene o trattamenti disumani o degradanti del 1984, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498.

Nonostante la previsione costituzionale e pur avendo sottoscritto e ratificato tutte le convenzioni internazionali citate l'Italia non ha ancora proceduto all'introduzione nei propri codici il reato di tortura.

Il Senato ha approvato il 5 marzo 2014 un testo risultante dall'unificazione di tali disegni di legge, che è poi stato ampiamente modificato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015. La Commissione Giustizia del Senato è nuovamente intervenuta sul testo in esame con nuove modifiche il 7 luglio 2015 per introdurre finalmente nel nostro codice penale il reato di tortura. Il 17 maggio 2017 l'Assemblea del Senato ha approvato con modificazioni il testo proposto dalla Commissione.

Il testo approvato dal Senato

- Viene mantenuta la scelta già fatta in prima lettura al Senato e confermata dalla Camera dei deputati di configurare **il reato di tortura come un reato comune**, inserendo nel codice penale l'articolo 613-bis che punisce:

*"Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da **quattro** a **dieci** anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona."* (art. 1)

- si configura il reato di tortura qualora il fatto sia commesso **mediante più condotte** oppure se comporta **un trattamento** (e quindi anche solo una condotta) **inumano e degradante per la dignità della persona**.
- per quel che riguarda il reato proprio del pubblico ufficiale viene introdotta un **aggravante ad effetto speciale** quando il **reato di tortura è commesso da un pubblico ufficiale** o da **un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio**, punita con la **reclusione da 5 a 12 anni**.
- Nei casi di reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio la previsione di **reato non si applica** nel caso di **sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti**. Si riprende in questo caso un'analogia eccezione presente nella definizione di tortura data dall'art. 1 della **Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura**, volta ad escludere tutte quelle **sofferenze derivanti esclusivamente** dalle condizione detentiva o comunque limitativa della libertà personale legittimamente eseguita.
- le **pene sono aumentate** se dal fatto deriva una **lesione personale**; nel caso di **lesione personale grave** sono aumentate di 1/3; nel caso di **lesione personale gravissima** sono aumentate della metà;
- se dal fatto deriva la **morte della persona torturata** la pena è della **reclusione di anni 30** quando la morte è una conseguenza non voluta; con la pena dell'**ergastolo** quando il colpevole la cagiona volontariamente;
- l'**istigazione a commettere il reato di tortura** fatta pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni verso altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizi, è punita con

la **reclusione da 6 mesi a 3 anni** anche se questa non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso;

- le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante tortura **non sono comunque utilizzabili**, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale (art. 2);
- sono esclusi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, essa rischi di essere sottoposta a tortura (art. 3);
- non può essere riconosciuta l'immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale; il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia (art. 4).